



Angelo Licastro

(straordinario di Diritto ecclesiastico comparato nell'Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza)

Riappare un "déjà vu" nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti

SOMMARIO: 1. La "novità" dell'ordinanza del Tribunale di Lecce 8 ottobre 2012 – 2. Il precedente belga – 3. Uno sguardo sulla dottrina civilistica del *respondeat superior* nell'esperienza americana – 4. La fattispecie esaminata dai giudici salentini e la questione della soggettività della Curia arcivescovile – 5. (segue) Il riconoscimento della responsabilità indiretta *ex art. 2049 c.c.* – 6. Le ragioni della non configurabilità di una posizione di responsabilità del vescovo *ex art. 2049 c.c.*

1 – La "novità" dell'ordinanza del Tribunale di Lecce 8 ottobre 2012

L'ordinanza del Tribunale ordinario di Lecce, sez. I pen., 8 ottobre 2012¹ - da cui traggono spunto le riflessioni che seguono - rappresenta, a quanto mi risulta, una delle prime pronunzie giurisprudenziali che affrontano, nel nostro paese, la questione della possibile estensione della responsabilità civile, per fatti abusivi posti in essere dai sacerdoti, in capo alle autorità religiose sovraordinate. Più in particolare, essa afferma che una Curia arcivescovile può essere legittimamente convenuta in giudizio *ex art. 2049 c.c.*, per rispondere delle conseguenze dannose derivanti dalla condotta di un parroco, che, approfittando del particolare ruolo rivestito, si sia reso responsabile di atti di violenza sessuale. La legittimazione passiva della Curia, infatti, secondo i giudici, non può essere esclusa né dall'assenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato tra essa e il sacerdote (non costituendo un tale rapporto presupposto della posizione di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c.), né dalla mancanza di personalità giuridica in capo alla medesima, non coincidendo essa con la soggettività giuridica, riconosciuta dall'ordinamento italiano anche agli enti di fatto.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Il testo integrale dell'ordinanza, già apparso sulla Rivista telematica *Diritto Penale Contemporaneo* (www.penalecontemporaneo.it), è riprodotto, *infra*, in calce al presente scritto.



Va, senz'altro, segnalata la novità dell'intervento, nell'ambito del panorama giurisprudenziale nazionale, che non aveva finora offerto significative coordinate utili per l'elaborazione sistematica di una materia, da tempo oggetto, invece, in diversi paesi stranieri, di numerosi pronunciamenti della magistratura².

Peraltro, non si è certo di fronte ad una soluzione particolarmente originale, né, tanto meno, assolutamente inattaccabile: per un verso, si tratta, infatti, di ripercorrere una strada già battuta, e poi abbandonata, da alcune giurisdizioni straniere, che non ha riscosso grande successo neppure nella giurisprudenza statunitense – da sempre notoriamente assai sensibile, anche fuori dall'ambito specifico di cui ci stiamo occupando, alle legittime aspettative di soddisfacimento dell'"interesse individuale del soggetto, che ha subito un danno, ad ottenere un pieno ristoro" –³; per altro verso, non si apportano argomenti nuovi che consentano di superare le gravi obiezioni, di principio e di natura strettamente tecnica, cui si espone il tipo di ricostruzione proposta delle relazioni esistenti all'interno della Chiesa tra i membri della gerarchia ecclesiastica e il clero impegnato a prestare servizio in favore della comunità.

Tutto sembra un "déjà vu", che sollecita però un esame critico approfondito del significato, dei presupposti, delle conseguenze di tale modalità di approccio al tema della responsabilità dell'istituzione ecclesiastica per i fatti abusivi posti in essere dai sacerdoti.

2 – Il precedente belga

Il precedente più immediatamente accostabile alla pronuncia del Tribunale di Lecce è senza dubbio quello, molto noto (almeno agli "addetti

² Nella giurisprudenza nazionale edita dalle principali riviste di settore, qualche spunto si rinviene in Pret. Lecco, 21 marzo 1998, n. 117, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3, 1999, p. 829, in tema di corresponsabilità di una congregazione religiosa per l'attività criminosa posta in essere da un suo componente. V. pure i richiami operati *infra*, nella nt. 32. Neanche i contributi della dottrina italiana sul tema risultano particolarmente numerosi: tra i primi, v. lo studio di M. COZZOLINO, *Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti*, in *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, a cura di G. Dalla Torre, P. Lillo, Giappichelli, Torino, 2008, p. 311 ss., e di A. LICASTRO, *Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2010.

³ Così A. MADERA, *Gli ospedali cattolici. I modelli statunitensi e l'esperienza giuridica italiana: profili comparatistici. I. Gli ospedali cattolici negli U.S.A.*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 69.



ai lavori”), del Tribunale di Bruxelles⁴. Tanto che l’ordinanza in commento potrebbe quasi apparire come una pedissequa riproposizione dello schema logico e argomentativo a quello sotteso.

Naturalmente, il fatto in sé non dovrebbe suscitare stupore, soprattutto ove si consideri che la norma del codice civile vigente in Belgio, sulla responsabilità del committente per i fatti illeciti posti in essere dal preposto, è in tutto simile a quella ora chiamata in causa dalla giurisprudenza italiana (l’art. 2049 c.c.), trovando, quest’ultima, la propria matrice culturale e linguistica proprio nel codice Napoleonico⁵. Ma un maggiore sforzo nell’approfondimento dei termini della questione (pur nei limiti del particolare tipo di pronuncia adottata dal giudice italiano)⁶ avrebbe forse potuto fare emergere alcuni profili di evidente incongruenza – non sfuggiti al dibattito dottrinale scaturito dalla decisione belga – della opzione netta e decisa, in materia di relazioni organizzative interne alla Chiesa, a favore dello “stéréotype napoléonien”⁷. Scelta contestata in

⁴ Trib. Bruxelles, 54^{ème} Ch., 9 aprile 1998, in *Jurisprudence de Liege, Mons et Bruxelles*, 1998, p. 756 ss. e in *Journal des procès*, n. 348 del 1998, p. 22 ss., con commento critico di J. MESSINE, F. MESSINE, *L’action civile de la victime contre le commettant de l’auteur de l’infraction*. Si veda pure Ph. TOUSSAINT, *L’insupportable tranquillité. A propos de la décision du tribunal correctionnel de Bruxelles du 9 avril 1998*, in *Journal des procès*, 1998, n. 347, p. 4 s.

⁵ Si tratta dell’art. 1384, terzo comma, *code Nap.* (tuttora vigente in Belgio), da cui è derivata, in forma praticamente immutata, la formulazione del nostro art. 2049 c.c. (cfr. A. DE CUPIS, *Dei fatti illeciti (Artt. 2043-2059)*², in *Commentario del Codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Nicola Zanichelli Editore-Soc. Ed. del Foro italiano, Bologna-Roma, 1971, p. 67). Esso prevede che “les maîtres et les commettants (sont responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposé dans les fonctions auxquelles ils les ont employés”.

⁶ L’ordinanza del Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta, proposta dal responsabile civile ai sensi dell’art. 86 c.p.p., volta ad ottenere la propria estromissione dal processo. Com’è noto, questo tipo di decisioni ha natura meramente processuale, per cui, anche quando sono favorevoli all’estromissione della parte, non pregiudicano, nel merito, la possibilità di far valere, presso il giudice naturale, le medesime (o nuove) ragioni poste a fondamento della pretesa risarcitoria. Nel caso, invece, come quello in esame, di rigetto della richiesta di esclusione, esse implicano evidentemente la verifica dell’ammissibilità processuale e della fondatezza sostanziale della pretesa fatta valere in giudizio. Può, altresì, essere utile segnalare incidentalmente che le sopradette ordinanze “non sono impugnabili né in via immediata né in via differita, in ragione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione” (*Trattato di procedura penale* diretto da G. Spangher - 1. *Soggetti e atti. I. I soggetti*, a cura di G. Dean, 2009, Utet, Torino, 2009, p. 625), ma in genere ci si rifà allo stesso orientamento che, in caso di esclusione della parte civile, ammette l’impugnazione degli analoghi provvedimenti che abbiano respinto o dichiarato inammissibile la richiesta (*ibidem*).

⁷ Questa espressione figura nel titolo dello studio di L.-L. CHRISTIANS, *L’autorité*



Belgio dai giudici di appello⁸, che, sulla base di una diversa esegesi delle norme canoniche e di una più convincente riflessione sui presupposti di applicazione della norma civile, hanno riformato la pronuncia di primo grado, inaugurando un indirizzo interpretativo che non risulta, da allora, essere stato più messo in discussione dalla giurisprudenza e da assumere, quindi, almeno in quel paese, come tuttora valido.

Può essere utile, dunque, ripercorrere preliminarmente questa vicenda processuale per comprendere meglio i termini della questione ora esaminata dal Tribunale di Lecce.

Le condizioni cui è subordinata la ricorrenza della particolare forma di responsabilità oggettiva⁹ prevista dall'art. 1384, terzo comma, c.c. vigente in Belgio sono sostanzialmente due¹⁰: a) l'esistenza di un *legame di subordinazione* tra il responsabile civile e l'autore diretto dell'illecito; b) la *connessione* tra l'atto dannoso e l'esercizio delle funzioni di cui lo stesso agente è investito.

Quanto al legame di subordinazione, che rappresenterebbe l'elemento essenziale del rapporto di preposizione¹¹, il Tribunale di

religieuse entre stéréotype napoléonien et exégèse canonique: l'absence de responsabilité objective de l'évêque pour son clergé en droit belge, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000/3, p. 951 ss. Sempre nella dottrina belga si veda sul tema, **J.-L. FAGNART**, *L'évêque répond-il des actes illicites commis par un curé?*, in *Journal des Procès*, 1998, n. 357, p. 24 ss.; **A. EVRARD**, *Prêtres et évêques devant les tribunaux. Examen des responsabilités pénales et civiles à partir du droit belge*, in *Nouvelle revue théologique*, 2001, p. 258 ss. Più in generale, sul problema della pedofilia nella Chiesa belga, **X. DIJON**, *L'Eglise de Belgique dans la tourmente pédophile. Quels lieux pour la justice?*, in *Nouvelle revue théologique*, ottobre-dicembre 2010, p. 607 ss.; **ID.**, *La Chiesa in Belgio e la pedofilia*, in *La Civiltà cattolica*, 18 settembre 2010, p. 518 ss.; **N. HAUSMAN**, *Note sur la crise des 'prêtres pédophiles'*, in *Nouvelle revue théologique*, ottobre-dicembre 2010, p. 619 ss. Si vedano, pure, **Ch.-E. CLESSE, P. DE POOTER**, *Des délits commis par les ministres du culte dans l'exercice de leur ministère*, in *Les infractions. Volume 5. Les infractions contre l'ordre public*, sotto la direzione di H.-D. Bosly, Ch. De Valkeneer, Larcier, Bruxelles, 2012, p. 417 ss.

⁸ Cour d'appel de Bruxelles, 25 settembre 1998, in *Jurisprudence de Liege, Mons et Bruxelles*, 1998, p. 1436 ss. e in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000/3, p. 960 ss.

⁹ Ossia che implica "une présomption irréfragable de responsabilité" (Trib. Bruxelles, 54^{ème} Ch., 9 aprile 1998, in *Journal des procès*, cit., p. 25). Si tratta, dunque, "d'une présomption de faute – où la faute consisterait en un mauvais choix des préposés – qui est dite *juris et de jure* ou irréfragable, c'est-à-dire dont la preuve contraire ne peut être apportée": **J. MESSINE, F. MESSINE**, *L'action civile*, cit., p. 29.

¹⁰ Si può certamente dare per scontata nei casi in questa sede presi in esame, e non richiede quindi particolari riflessioni, la ricorrenza di una ulteriore condizione, ossia la condotta dolosa o colposa dell'autore diretto dell'illecito.

¹¹ È questo l'indirizzo più tradizionale della dottrina e della giurisprudenza di lingua francese. Per ampi riferimenti sul punto, cfr. **U. RUFFOLO**, *Il problema della responsabilità*



Bruxelles si rifà all'orientamento secondo il quale esso ricorrerebbe "dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité et sa surveillance sur les actes d'une autre personne", a prescindere dalla circostanza "qu'un contrat ait été signé ni qu'un salaire ait été payé" e senza che sia necessario "que le commettant ait effectivement exercé ses prérogatives", bastando "qu'il ait eu la possibilité d'agir de la sorte"¹².

L'altro requisito viene ritenuto esistente quando l'atto illecito sia stato commesso "pendant la durée des fonctions et soit, même indirectement et occasionnellement, en relation avec celles-ci"¹³. Risulta, quindi, ricompreso pure il caso dell'*esercizio abusivo delle funzioni*¹⁴, che, a rigore, rimarrebbe concettualmente fuori dall'esercizio delle mansioni affidate, rappresentando, anzi, logicamente, l'atto illecito (come nel caso dell'atto a sfondo sessuale posto in essere dal ministro di culto) il frutto di una condotta tipicamente personale ed egoistica, estranea alla missione della Chiesa e intrapresa in aperta violazione dei doveri o con abuso dei poteri di cui il soggetto è titolare.

L'applicazione di questi principi alla fattispecie concreta – che aveva visto un vescovo e un cardinale chiamati a rispondere dei danni causati da un ecclesiastico responsabile di atti di pedofilia su bambini frequentanti le sue lezioni di catechismo – è, ovviamente, l'aspetto, per noi, di maggiore interesse.

Anzitutto il Tribunale, di fronte al carattere generico delle disposizioni civili riguardanti l'organizzazione dei culti e i rapporti gerarchici interni alla Confessione cattolica, non ravvisa alcun ostacolo, nel principio costituzionale di non ingerenza dello Stato negli affari interni della Chiesa, al compimento di una verifica puntuale sulle (più specifiche e particolareggiate) regole confessionali interne all'istituzione. Sulla base di tale verifica (condotta principalmente sui cann. 273, 384, 391 § 1, 392, 396 e 538, c.j.c.) i giudici concludono, senz'altro, per "l'existence d'un lien de subordination entre l'évêque et un curé de son diocèse, sans qu'il soit besoin de pousser plus avant l'analyse du droit canonique"¹⁵.

In secondo luogo, dando per certa la possibilità di separare la sfera privata e personale del ministro di culto da quella propriamente pastorale, non viene revocata in dubbio, nel caso di specie, la connessione tra l'atto dannoso e l'esercizio delle funzioni ministeriali, dal momento che la

vicaria, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, p. 911, nt. 165.

¹² Trib. Bruxelles, 54^{ème} Ch., 9 aprile 1998, in *Journal des procès*, cit., p. 26.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*, p. 26 s.



condotta era stata posta in essere “dans le cadre du catéchisme que suivait la victime”, la quale era stata inoltre “menacée de ne pouvoir faire sa communion si elle ne se pliait pas aux exigences” del sacerdote. Dunque, involgendo tipici aspetti della missione dell’ecclesiastico (l’insegnamento catechetico) e delle finalità di evangelizzazione perseguite dalla Chiesa¹⁶.

3 – Uno sguardo sulla dottrina civilistica del *respondeat superior* nell’esperienza americana

Non è, naturalmente, possibile, in questa sede, presentare un panorama esauriente degli orientamenti giurisprudenziali stranieri in materia di responsabilità civile dell’istituzione ecclesiastica per i casi di abusi sessuali commessi dai sacerdoti. Ci si limiterà ad illustrare alcuni tratti significativi dell’esperienza statunitense, non solo perché è quella che – impegnata ormai, da tempo, sul fronte di una vera e propria “crisi” legata allo scandalo dei preti pedofili¹⁷ – può vantare una vastissima rassegna di casi e situazioni sottoposti alla decisione delle corti, ma soprattutto perché essa ha già ampiamente vagliato il tentativo di imputare *oggettivamente* (cioè per effetto di una responsabilità presunta) in capo ai vertici della gerarchia ecclesiastica (fino al Supremo Organo della Chiesa) le conseguenze patrimoniali degli atti illeciti posti in essere da coloro che sono impegnati nell’attività ministeriale al servizio delle diocesi, come anche dalle

¹⁶ *Ibidem*, p. 28.

¹⁷ Tra i tanti Autori che parlano, sin dal titolo dei loro scritti, di una vera e propria “crisi” indotta dagli abusi sessuali del clero: **J. BERNAL**, *Las “Essential Norms” de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos sobre abusos sexuales cometidos por clérigos: intento de solución de una crisis*, in *Ius Canonicum*, 2007, p. 677 ss.; **B. COLDREY**, *A Christian Apocalypse: The Sexual Abuse Crisis in the Catholic Church, 1984-2004*, Tamanarak Press, Melbourne, 2004; **J.J. COUGHLIN**, *The clergy sexual abuse crisis and the spirit of canon law*, in *Boston College Law Review*, 2003, p. 977 ss.; **D. COZZENS**, *Sacred Silence: Denial and Crisis in the Church*, Liturgical Press, Collegeville MN, 2002; **P. DOKECKI**, *The Clergy Sexual Abuse Crisis: Reform and Renewal in the Catholic Community*, Georgetown University Press, Washington DC, 2004; **G. ERLANDSON** e **M. BUNSON**, *Pope Benedict XVI and the Sexual Abuse Crisis*, Our Dunday Visitor Press, Huntington IN, 2010; **S.A. EUART**, *Clergy sexual abuse crisis: reflections on restoring the credibility of church leadership*, in *The Jurist*, 2003, p. 125 ss.; **E. FLYNN**, *Catholics at a Crossroads: Coverup, Crisis and Cure*, Paraview Press, New York, 2003; **P. JENKINS**, *Pedophiles and priests: anatomy of a contemporary crisis*, Oxford Univ. Press, Oxford, 1996; T. PLANTE E K. Mcchesney (a cura di), *Sexual Abuse in the Catholic Church: A Decade of Crisis 2002-2012*, Praeger, Santa Barbara CA, 2011; **J.L. SANCHEZ-GIRON RENEDO**, *La crisis en la Iglesia de Estados Unidos: normas propuestas por la Conferencia Episcopal*, in *Estudios Eclesiásticos*, 2002, p. 631 ss.



strutture o articolazioni decentrate della Confessione¹⁸.

Lo strumento tecnico utilizzato è la nota teoria civilistica del *respondeat superior*, in base alla quale “a master is subject to liability for the torts of his servants committed while acting within the scope of their employment”¹⁹. Alla luce di questa teoria (riassunta dalla massima “*let the master answer*”), è assai frequente che si agisca in giudizio proprio per far valere la responsabilità “ascendente” (*ascending liability*) del vescovo (e della stessa diocesi) a titolo di *responsabilità vicaria* (*vicarious liability*).

La logica ad essa sottesa è abbastanza chiara:

«[i]n addition to the public policy of risk spreading, the doctrine of respondeat superior is based on the theory that a person should not be able to escape liability simply by employing another, and the determination that the “deep pocket” of the enterprise should bear the costs of operation of the

¹⁸ La bibliografia d’oltreoceano in materia di responsabilità delle istituzioni ecclesiastiche per i fatti abusivi posti in essere dai sacerdoti è molto vasta. Tra gli scritti più recenti: **M. BLACK**, *The Unusual Sovereign State: FSIA and Litigation against the Holy See for its Role in the Global Priest Sexual Abuse Scandal*, in *Wisconsin International Law Journal*, 2009, p. 299 ss.; **J.S. BRENNAN**, *The First Amendment is not the 8th sacrament: Exorcising the ecclesiastical abstention doctrine defense from legal and equitable claims for sexual abuse based on negligent supervision or hiring of clergy*, in *Thomas M. Cooley Journal of Practical and Clinical Law*, 2002, p. 243 ss.; **M. CHOPKO**, *Stating claims against religious institutions*, in *Boston College Law Review*, 2003, p. 1089 ss.; **K. CLARK**, *Of Compelling Interest: The Intersection of Religious Freedom and Civil Liability in the Portland Priest Sex Abuse Cases*, in *Oregon Law Review*, 2006, p. 481 ss.; **T. DOYLE** e **S. RUBINO**, *Catholic Clergy Sexual Abuse meets the Civil Law*, in *Fordham Urban Law Journal*, gennaio 2004, p. 549 ss.; **T. LYTTON**, *Clergy Sexual Abuse Litigation: The Policymaking Role of Tort Law*, in *Connecticut Law Review*, 2007, p. 809 ss.; **J.H. MANSFIELD**, *Constitutional limits on the liability of churches for negligent supervision and breach of fiduciary duty*, in *Boston College Law Review*, 2003, p. 1167 ss.; **W.B. MASON**, *The New Call for Reform: Sex Abuse and the Foreign Sovereign Immunities Act*, in *Brooklyn Journal of International Law*, 2008, p. 655 ss.; **J.S. NUGENT**, *A higher authority: The viability of third party tort actions against a religious institution grounded on sexual misconduct by a member of the clergy*, in *Florida State University Law Review*, 2003, p. 957 ss.; **E.C. SHORT**, *Torts: Praying for the parish or preying on the parish? Clergy sexual misconduct and the tort of clergy malpractice*, in *Oklahoma Law Review*, 2004, p. 183 ss.; **A. UNDERWOOD**, *Doing justice in cases of clergy abuse of power: A legal perspective*, in *Journal of Religion and Abuse: Advocacy, Pastoral Care and Prevention*, 2003, p. 35 ss.; **C.P. WELLS**, *Churches, charities and corrective justice: Making churches pay for the sins of their clergy*, in *Boston College Law Review*, 2003, p. 1201.

¹⁹ *Restatement (Second) of Agency*, § 219. Anche la bibliografia riguardante la teoria civilistica in esame è ricchissima. Con riguardo ai profili di nostro specifico interesse, oltre agli scritti citati nella nota precedente, si possono vedere, nella dottrina americana più recente, **W.W. BASSETT**, **W. COLE DURHAM JR.**, **R.T. SMITH**, *Religious Organizations and the Law*, vol. 3, St. Paul MN, Thomson Reuters/West, 2012, p. 62 ss.



enterprise»²⁰.

Anche in questo caso non occorrerà dimostrare alcuna condotta negligente del “superiore”, essendo la responsabilità imputata oggettivamente in capo al medesimo.

L'applicazione della teoria postulerebbe, anzitutto, l'esistenza di un rapporto di lavoro (*employer and employee relationship*), che è spesso definito, in questa materia, con la più risalente terminologia di *master and servant relationship*²¹. Campo applicativo tipico è pure quello dei rapporti di rappresentanza (*principal and agent relationship*), in presenza dei quali la teoria in parola comporta l'estensione della responsabilità in capo alla persona giuridica nel caso in cui l'autore dell'illecito è, appunto, un *agent* della medesima. È, invece, normalmente escluso ogni passaggio di responsabilità in capo all'*employer* di un *independent contractor*.

Per verificare la riconducibilità all'interno di una di queste figure della posizione rivestita da coloro che agiscono nell'ambito delle istituzioni ecclesiastiche, le Corti americane procedono spesso all'esame diretto delle norme confessionali, in qualche caso “filtrate” secondo il noto metodo dei “principi neutrali di legge” (*neutral principles of law*)²², per prevenire o superare le obiezioni di ordine costituzionale altrimenti prospettabili.

Molto importante, ai fini dell'accertamento della concreta ricorrenza di uno dei predetti rapporti di subordinazione, è il c.d. *right-to-control test*, volto, in sostanza, a verificare l'estensione del potere di controllo del *master* sull'attività del dipendente. E tale tipo di verifica diventa, quindi, “an essential element in finding corporate liability for employee's actions in charitable institutions and churches”²³.

²⁰ Così **W.W. BASSETT, W. COLE DURHAM JR., R.T. SMITH**, *Religious Organizations*, cit., p. 62.

²¹ Secondo **I.R. STAUFFER, C.B. HYDE**, *The Sins of the Fathers: Vicarious Liability of Churches*, in *Ottawa Law Review*, 1993, p. 565, nt. 6, le due espressioni avrebbero il medesimo significato. Occorre sottolineare, però, che l'espressione linguistica più risalente risulta tuttora utilizzata anche per designare il vincolo di subordinazione che caratterizza il rapporto di rappresentanza (*principal and agent relationship*): cfr., ancora, *Restatement (Second) of Agency*, § 2 e § 219.

²² Sul metodo dei *neutral principles of law*, in caso di intervento delle Corti americane nelle controversie endoconfessionali, cfr. **F. ONIDA**, *Il fenomeno religioso nei sistemi giuridici extra-europei*, in **F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI, F. ONIDA**, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, il Mulino, Bologna, 2000, p. 285 ss.

²³ **W.W. BASSETT, W. COLE DURHAM JR., R.T. SMITH**, *Religious Organizations*, cit., p. 64.



Accertata l'esistenza del rapporto di subordinazione, bisogna verificare che la condotta illecita sia stata posta in essere "within the scope of employment of the church employee"²⁴. E, come è stato efficacemente osservato, "[i]n cases dealing with sexual abuse, the argument that the wrongful acts were outside the scope of employment is often a valid defense for defendant churches"²⁵.

In effetti, l'indirizzo maggioritario delle Corti statunitensi tende ad escludere, nella materia degli abusi sessuali del clero, una responsabilità ascendente (o "derivata")²⁶ basata sulla dottrina in esame, risultato cui si perviene di regola sulla base della constatazione che "sexual assault is not part of the expected duties of a minister or other person serving a religious entity"²⁷. Infatti, nel

"context of sexual offenses, even when committed by a employee of the church, a majority of courts hold that such conduct is beyond the scope of employment, unless it advances the principles of the church or in some way promotes the purpose of the church or religious society. Usually sexual misconduct is far from meeting this criteria"²⁸.

Ma non mancano eccezioni nella giurisprudenza di alcune Corti.

Resta il fatto che, in un panorama giurisprudenziale così complesso e articolato come quello statunitense, le azioni giudiziarie che incontrano maggiore successo sono quelle basate sull'*accertamento concreto* della condotta negligente di chi abbia affidato l'incarico pastorale o era tenuto ad esercitare un potere/dovere di supervisione o di controllo, secondo criteri non dissimili da quelli sottesi alle azioni di *negligent hiring and*

²⁴ W.W. BASSETT, W. COLE DURHAM JR., R.T. SMITH, *Religious Organizations*, cit., p. 66.

²⁵ W.W. BASSETT, W. COLE DURHAM JR., R.T. SMITH, *Religious Organizations*, cit., p. 66.

²⁶ Reputa più corretta questa seconda definizione M. CHOPKO, *Stating claims against religious institutions*, cit., p. 1093.

²⁷ M.E. CHOPKO, *Stating Claims Against Religious Institutions*, cit., p. 1111. Lo stesso A. sembra dare, del resto, per scontato che la dottrina possa applicarsi alle istituzioni religiose, quando egli ricorda che il primo requisito da accertare è che "the person who committed the tort must be found to be the agent, employee, or servant in a relationship with the religious organization": *ivi*, p. 1108. Per i precedenti giurisprudenziali che, nella materia in esame, si occupano del profilo specifico della configurabilità di un vero e proprio rapporto di lavoro tra il sacerdote e l'istituzione ecclesiale di appartenenza, rinvio a W.W. BASSETT, W. COLE DURHAM JR., R.T. SMITH, *Religious Organizations*, cit., pp. 64-66.

²⁸ W.W. BASSETT, W. COLE DURHAM JR., R.T. SMITH, *Religious Organizations*, cit., p. 62 s.



retention e di *negligent supervision*, comunemente fatte valere in ambito strettamente lavoristico²⁹.

4. La fattispecie esaminata dai giudici salentini e la questione della soggettività della Curia arcivescovile

Veniamo, a questo punto, all'esame della fattispecie in relazione alla quale è intervenuta la pronunzia del Tribunale di Lecce.

Anzitutto, secondo quanto si desume dal testo dell'ordinanza, convenuta in veste di responsabile civile *ex art. 2049 c.c.*, per rispondere delle conseguenze civili del reato (di violenza sessuale) commesso dal parroco, è la "Curia arcivescovile", e non direttamente il vescovo e neppure la diocesi. Ciò ha indotto la difesa a dedurre il difetto di legittimazione passiva, in primo luogo, proprio a causa dell'"assenza di soggettività giuridica della Curia arcivescovile, non avente natura di Ente ecclesiastico né personalità giuridica, in quanto struttura interna alla diocesi".

In effetti, occorre osservare che la Curia vescovile (o Curia diocesana) altro non è che il complesso degli "organismi e delle persone che aiutano il Vescovo nel governo di tutta la diocesi, cioè nel dirigere l'attività pastorale, nel curare l'amministrazione della diocesi come pure nell'esercitare la potestà giudiziaria" (can. 469 c.j.c.). Nella pratica giudiziaria non è infrequente che, facendo erroneamente riferimento ad essa, si voglia in realtà chiamare in causa la Chiesa particolare affidata alla cura pastorale del vescovo ossia, civilisticamente parlando, l'ente "diocesi", di cui il vescovo stesso ha, come è noto, la rappresentanza legale.

Il Tribunale, tuttavia, ritiene irrilevante la circostanza della "eventuale mancanza di personalità giuridica in capo alla curia",

²⁹ M.E. CHOPKO, *Stating Claims Against Religious Institutions*, cit., p. 1111, che segnala come talora si faccia valere in giudizio pure la pretesa violazione di un dovere di carattere fiduciario (*fiduciary duty*). Nell'ordinamento americano, la negligenza del datore di lavoro nella scelta e nel controllo dei propri lavoratori dipendenti (*negligence in employment*) può essere fatta valere in giudizio attraverso quattro principali azioni, tecnicamente definite di "negligent hiring", "negligent retention", "negligent supervision" e "negligent training". L'azione per "negligent hiring" può essere promossa, ad esempio, da una vittima di molestie sessuali sul luogo di lavoro, quando risulti dimostrato che l'*employer* ha assunto l'autore delle molestie nella propria impresa, pur sapendo che questi era stato precedentemente licenziato a causa di una sua simile precedente condotta.



ammettendo che essa possa godere della soggettività propria degli enti di fatto.

Invero, non si può affatto escludere che una articolazione di un ente ecclesiastico possa godere di una soggettività autonoma (del tipo di quella spettante, appunto, agli enti di fatto o alle associazioni non riconosciute), come entità distinta rispetto alla più ampia struttura di cui esso continuerebbe a costituire parte integrante³⁰. Il concreto verificarsi di tale (eccezionale) ipotesi è, tuttavia, subordinato alla ricorrenza di elementi organizzativi, strutturali e finalistici, difficilmente rintracciabili nel caso in esame, in cui l'organo interno, incaricato del governo della diocesi, appare non dissociabile come corpo separato ed autonomo rispetto all'ente cui inerisce e cui è riconosciuta la personalità giuridica canonica (nonché, per effetto delle norme concordatarie, la qualifica di "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto").

Questa parte della decisione, comunque sia, non riveste particolare interesse dal nostro punto di vista, non risultando logicamente connessa alla principale questione di diritto affrontata dal Tribunale. Le conclusioni, infatti, cui esso perviene, sebbene riferite, dal punto di vista formale, per ovvie ragioni di carattere processuale, alla Curia, potrebbero valere allo stesso modo nei confronti del vescovo e della diocesi, legalmente rappresentata dal primo e senza dubbio dotata di piena soggettività giuridica. Lo stesso argomentare del giudice è proprio focalizzato sulla posizione rivestita dal vescovo e sul tipo di relazione tra lui intercorrente con il sacerdote autore diretto dell'illecito.

5. (segue) Il riconoscimento della responsabilità indiretta *ex art. 2049 c.c.*

Non diversamente dalle situazioni già esaminate, riguardanti l'ordinamento belga e quello statunitense, anche i presupposti cui è subordinata la ricorrenza della posizione di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. sono, sostanzialmente, due: *a)* la particolare relazione di carattere soggettivo costituente il c.d. *rapporto di preposizione*; *b)* la connessione (c.d.

³⁰ Cfr., per questa ipotesi, in giurisprudenza, Cass. civ., sez. lav., 2 febbraio 1991, n. 1040, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1991, I, p. 749 ss., con nota di A. LICASTRO, *L'autonomia degli istituti scolastici confessionali*; Trib. civ. Genova, 30 novembre 2005, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2006/3, p. 973 s. Per una possibile applicazione di un principio analogo, nei confronti delle imprese di tendenza operanti presso gli enti delle confessioni, cfr. S. BERLINGÒ, *Enti ecclesiastici – Enti delle Confessioni religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2007, p. 11 s.



nesso di *occasionalità necessaria*) tra le mansioni del preposto e il fatto produttivo del danno³¹.

Al momento di verificare se la relazione intercorrente tra il parroco e il vescovo integri un vero e proprio rapporto di preposizione, i giudici salentini esattamente escludono che la responsabilità *ex art. 2049 c.c.* postuli la configurabilità di un rapporto di lavoro dipendente. In effetti, sebbene il campo applicativo tipico della fattispecie sia senza dubbio quello facente capo al lavoratore subordinato, sono note le applicazioni giurisprudenziali che hanno progressivamente allargato le maglie della suddetta previsione normativa, individuando talora il rapporto di preposizione anche al di fuori dell'ambito strettamente e propriamente lavorativo. Questo può essere considerato un punto fermo, da tempo acquisito in giurisprudenza, e testimoniato dai precedenti puntualmente richiamati nella stessa ordinanza, su cui non è certamente il caso di indugiare³². Insomma, per sciogliere il nostro nodo interpretativo (esistenza o no del rapporto di preposizione) è inutile entrare nel merito della configurabilità di un rapporto di lavoro in senso tecnico tra il sacerdote e il vescovo (o la diocesi).

Piuttosto, sempre secondo i giudici, la figura del "committente", di cui alla norma in esame, ricorrerebbe in "tutti i casi in cui un soggetto, per l'esercizio di attività rientranti nella sua responsabilità, commette ad altri determinati compiti", restando titolare di un "potere di direzione, vigilanza e controllo", quale quello che, nel caso in discorso, le norme canoniche affidano al vescovo. Infatti,

"in base al diritto canonico, il parroco è scelto e nominato dal vescovo (cfr. artt. 523 e 524 cod. can.) secondo criteri che ne debbano garantire l'idoneità all'incarico, non solo sotto il profilo della fede e della preparazione teologica, ma anche sotto quello della onestà dei costumi ed ogni altra qualità necessaria alla cura delle anime (cfr. art. 521 par. 2 cod. can.); e la parrocchia, che è un ufficio ecclesiastico che pone il parroco in posizione di

³¹ Sull'art. 2049 c.c. limito il rinvio a **M. COMPORTI**, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, Giuffrè Editore, 2009, p. 79 ss.

³² Si può solo ricordare che il ricorso, in ambito ecclesiastico, alla peculiare forma di responsabilità indiretta *ex art. 2049 c.c.* vanta qualche precedente, nella nostra giurisprudenza, a proposito dei danni causati da un religioso in un incidente stradale occasionato da incombenze espletate con il consenso del direttore della casa di appartenenza, ma fuori dalle mansioni di economo specificamente disimpegnate: Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1985, n. 20, in *Dir. eccl.*, 1985, II, p. 133 ss.; App. Roma, 18 gennaio 1982, *ivi*, 1984, II, p. 476 ss. Sulla vicenda, cfr. **A.M. PUNZI NICOLÒ**, *Responsabilità dell'Istituto religioso per il fatto illecito del membro della Congregazione*, *ivi*, 1984, II, p. 489 ss.



autorità religiosa e morale su [i] suoi parrocchiani, è per tali ragioni sottoposta alla vigilanza del vescovo, che può sopprimerla, revocarla e sostituirla con il parroco, ecc. (cfr. artt. 528 co. 2 e 538 cod. can.; cfr. anche, per altri esempi del potere di direzione, vigilanza e controllo, gli artt. 515 par. 1, 517 par. 2; 519; 520 par. 2)".

Non sussisterebbe, quindi, alcun ostacolo a considerare il vescovo come "committente" del parroco, ai sensi della norma in esame: al parroco sarebbero, infatti, "affidate competenze e compiti propri dell'autorità religiosa che, a livello apicale, nella diocesi è rappresentata dal vescovo".

Quanto al nesso di occasionalità (necessaria) tra le mansioni del preposto e il fatto produttivo del danno, basta considerare, secondo i giudici, che il rapporto di preposizione abbia messo l'autore dell'illecito "nella condizione di poter più agevolmente compiere un fatto dannoso [...] che altrimenti sarebbe stato al di fuori della sua portata o avrebbe potuto commettere solo con molta più difficoltà".

6. Le ragioni della non configurabilità di una posizione di responsabilità del vescovo ex art. 2049 c.c.

Anche se rappresenta un elemento che non può ovviamente incidere in alcun modo sulla questione della sussistenza di una posizione di responsabilità del vescovo nei termini di cui si sta qui discutendo, è bene ribadire che, se fossero effettivamente configurabili, nei casi in esame, il classico *rapporto di preposizione* e gli altri presupposti di applicazione dell'art. 2049 c.c., per la Chiesa cattolica (tipico esempio di confessione organizzata gerarchicamente) si andrebbe a profilare una situazione particolarmente gravosa e delicata.

Come già anticipato, delle obbligazioni civili derivanti dalla condotta illecita (anche qualora questa integrasse, come nel caso in esame, una fattispecie di reato: art. 185, secondo comma, c.p.) risponderebbe, in qualità di "committente", colui che abbia affidato l'incarico pastorale al ministro di culto o l'ente ecclesiastico da cui questi dipende. La particolare severità delle conseguenze sarebbe determinata dalla imputazione *oggettiva* della responsabilità in capo ai predetti soggetti, che non potrebbero invocare l'assenza di dolo o colpa, ad esempio, nella scelta della persona affidataria dell'incarico (*culpa in eligendo*) o nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo (*culpa in vigilando*).

Sembra potersi, tuttavia, affermare che una più meditata riflessione sulla *ratio* della disposizione – su cui lo stesso Tribunale aveva



giustamente posto l'accento, limitandosi, però, poi a concludere con il rilievo, per la verità abbastanza scontato, che la norma di cui si discute è dettata "a tutela dei terzi che vengono a contatto con la sfera giuridica del preponente" –, una più meditata riflessione, dicevo, sul fondamento della particolare ipotesi di responsabilità in esame porta ad escludere la configurabilità di qualsiasi posizione di responsabilità del vescovo (o della diocesi o di altra entità soggettiva ad essa equiparabile), *ex art. 2049 c.c.*, per i fatti illeciti posti in essere dai suoi sacerdoti.

Anzitutto, da un punto di vista generale e in linea di principio, si è abbastanza concordi in dottrina nel ritenere che non si può comprendere appieno il senso della norma in discorso, limitandosi ad affermare che la posizione di responsabilità da essa prevista trova semplicemente fondamento nel rapporto di preposizione. Come è stato osservato,

"[n]on v'è dubbio che, sotto un profilo strettamente normativo, il rapporto di preposizione determini la responsabilità del preponente, ma oltre a ciò sembra opportuno approfondire l'indagine per spiegare il fondamento della norma e giustificare così la ragione della responsabilità del preponente per i fatti illeciti commessi dal preposto"³³.

Una indagine che non può limitarsi ad avere valore meramente descrittivo o ricognitivo, incidendo, piuttosto, in linea con i criteri, generali e vincolanti, di interpretazione della legge (art. 12 disp. prel. c.c.), sulla stessa ricostruzione del campo di applicazione della disposizione, specie nei casi-limite o di confine come è quello di cui ci stiamo qui occupando.

Nella già richiamata pronuncia della Corte d'appello di Bruxelles veniva dato risalto a due fattori destinati ad assumere un peso assolutamente decisivo nel tipo di decisione adottata.

In primo luogo, un nuovo esame delle norme canoniche (alcune delle quali corrispondenti a quelle ora richiamate dal Tribunale di Lecce) ha portato a ridimensionare l'effettiva estensione del potere di controllo del vescovo, in quanto sostanzialmente incapace di tradursi in *direttive puntualmente vincolanti*. Emergerebbe, per converso, da altre norme dello stesso Codice di diritto canonico, che il parroco gode di una ampia "sphère d'autonomie" nell'esercizio della cura pastorale: il can. 515, par. 1, ne ribadisce la sottoposizione all'autorità del vescovo diocesano, ma, nello stesso tempo, definisce il parroco come "pastore proprio" della comunità di fedeli a lui affidata; il can. 522 e il can. 193 garantiscono la "stabilità"

³³ Così M. COMPORTI, *Fatti illeciti*, cit., p. 90.



dell'incarico, sia impedendo, in linea di principio, la nomina a tempo determinato, sia prevedendo garanzie legali e processuali per i casi di rimozione dall'ufficio ecclesiastico ricoperto; inoltre, l'insieme dei compiti ministeriali del parroco (amministrazione dei sacramenti ecc.) "découlent du droit canon et non d'une décision particulière émanant de l'évêque"; ancora, "aucune disposition du droit canon ne le contraint ou ne l'invite à résider ou à exercer son ministère dans les locaux de l'évêché"³⁴. Ne deriva

"que l'évêque a autorité sur les curés et encadre ceux-ci par des directives essentiellement générales et des mesures disciplinaires, sans cependant avoir le droit de leur donner des ordres sur la manière dont ils exercent leur ministère propre; que la large sphère d'autonomie des curés est, en effet, assurée par leur stabilité dès leur entrée en fonction, la spécificité de leurs compétences qu'ils puisent dans le droit canon et l'éloignement géographique, par rapport à l'évêché, du lieu de leur ministère et de résidence; qu'il ne peut y avoir, dès lors, de lien de subordination entre le prévenu, d'une part, et les cités comme civilement responsables, d'autre part"³⁵.

Questo tipo di argomentazioni, *mutatis mutandis*, si possono ritrovare nella stessa giurisprudenza cui il Tribunale di Lecce si rifà per dare fondamento alla tesi (del tutto ineccepibile) secondo cui il presupposto soggettivo di applicazione della norma dell'art. 2049 c.c. prescinde dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

I giudici ricordano che anche il rapporto di appalto può essere fonte di responsabilità ai sensi della norma in esame, nei casi di scelta di un appaltatore palesemente inidoneo (*culpa in eligendo*) o quando il committente abbia imposto *direttive rigide e inderogabili*. Nella generalità delle ipotesi, pertanto, il contratto di appalto è escluso dall'applicazione dell'art. 2049 c.c., proprio a causa della particolare posizione di autonomia dell'appaltatore, "che non è un semplice esecutore di ordini del committente, ma assume il rischio organizzativo ed il risultato economico dell'opera"³⁶. Diversamente accade

³⁴ Cour d'appel de Bruxelles, 25 settembre 1998, in *Jurisprudence de Liege, Mons et Bruxelles*, cit., p. 1442.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ Così M. **COMPARTI**, *Fatti illeciti*, cit., p. 101 (ma si tratta di posizione concordemente seguita dalla dottrina e dalla giurisprudenza). La stessa definizione codicistica della nozione di contratto di appalto è eloquente: "L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro"



“se l’esecuzione dei lavori sia sottratta all’autonomia propria dell’appaltatore e riservata all’immediata ed esclusiva direzione del committente: in tal caso, l’appaltatore si presenta come mero esecutore di ordini (*nudus minister*), sicché torna a configurarsi il rapporto di preposizione e la regola di responsabilità di cui all’art. 2049 c.c.”³⁷.

La stessa dottrina belga metteva giustamente in guardia da una non sufficientemente meditata trasposizione di concetti dall’ambito lavoristico a quello riguardante l’organizzazione interna della Chiesa. Non si può, infatti, confondere “*lien de subordination et rapport de hiérarchie*”; lo stesso “*pouvoir disciplinaire interne à une organisation ne peut être assimilé au pouvoir d’autorité et de contrôle dans les relations du travail*”³⁸.

L’altro elemento opportunamente messo in risalto dalla pronuncia della Corte d’appello di Bruxelles, è legato al *fondamento* della responsabilità derivante dalla norma in esame, individuato in una logica utilitaristica personale, caratterizzante dell’agire del “committente”, ma certamente estranea alla posizione e al ruolo ricoperto dal vescovo nell’ambito dell’organizzazione interna della Chiesa. Osserva la Corte che:

“la présomption de responsabilité énoncée à l’article 1384, alinéa 3, du code civil requiert que l’autorité soit exercée pour le compte propre du commettant; qu’est seul commettant celui qui exerce son autorité dans son intérêt personnel ou pour son compte”³⁹,

mentre “il n’est pas contestable que l’autorité exercée par [...] l’évêque sur le prévenu ne le fut pas dans [son] intérêt personnel, ni davantage pour [son] compte”⁴⁰.

Quest’ultimo rilievo si focalizza, a mio avviso, su un punto

(art. 1655 c.c.).

³⁷ M. COMPORI, *Fatti illeciti*, cit., p. 101.

³⁸ J. MESSINE, F. MESSINE, *L’action civile*, cit., pp. 30-31. Gli Autori fanno l’esempio dei presidenti di taluni ordini professionali, che hanno un potere disciplinare sugli iscritti, ma non possono certo considerarsi loro datori di lavoro: “le bâtonnier de l’Ordre des avocats ou le président du conseil de l’Ordre des médecins sont des autorités hiérarchiques à l’égard des membres de leurs Ordres respectifs sans être, à l’évidence, leurs employeurs: songerait-on, en cas d’infraction commise par un avocat ou un médecin dans l’exercice de ses fonctions, à intenter une action en réparation contre le chef de l’Ordre? Certainement non” (*ibidem*).

³⁹ Cour d’appel de Bruxelles, 25 settembre 1998, in *Jurisprudence de Liege, Mons et Bruxelles*, cit., p. 1442.

⁴⁰ *Ibidem*.



assolutamente dirimente della questione in esame. Esso ci riporta alla *ratio*, al fondamento, cioè, della particolare posizione di responsabilità derivante dall'art. 2049 c.c., di cui si sta valutando la possibile estensione ai rapporti interni all'organizzazione ecclesiastica.

Non si possono certo presentare, in questa sede, le diverse tesi formulate dalla dottrina civilistica per giustificare il carattere oggettivo dell'imputazione della responsabilità in capo ai "padroni" e "committenti". Si può, però, riassumere efficacemente e in modo sostanzialmente corretto, pur nella diversità delle singole ricostruzioni proposte, un dato comune di fondo del dibattito dottrinale (presente sin nelle elaborazioni più risalenti dell'istituto): elemento tipico della speciale forma di responsabilità prevista dall'art. 2049 c.c. è un principio di "inscindibilità degli effetti pregiudizievoli dagli effetti utili" dell'attività altrui⁴¹, che rende imputabile al committente, in una sorta di ideale compensazione costi/benefici, non solo i vantaggi ma anche gli effetti dannosi causati dal preposto ("*cuius commoda eius et incommoda*").

L'accennato profilo utilitaristico personale affiora, in più o meno larga misura o con maggiore o minore intensità, dalle diverse tesi sostenute in dottrina. La quale, ad esempio, ancora talvolta si richiama all'idea che il fondamento della norma risieda nel "rischio d'impresa"⁴², mentre un'altra parte di studiosi preferisce rifarsi alla nozione di altrui utilizzazione strumentale⁴³, o di conseguimento di utilità bilanciata dal peso di una particolare responsabilità⁴⁴.

Si è, in ogni caso, di fronte a ricostruzioni del nesso tra committente e preposto assolutamente *inconciliabili con la natura delle relazioni esistenti all'interno della Chiesa*. Il rapporto del ministro di culto con la confessione prescinde da qualsiasi scopo di carattere immediatamente utilitaristico o strumentale ed evoca piuttosto il *ruolo di servizio* che *tutti i membri dell'organizzazione ecclesiastica ricoprono, nei riguardi della relativa base comunitaria, al fine di perseguire una "utilitas communis", non propria*⁴⁵.

È ferma convinzione di chi scrive che si debba fare ogni sforzo per

⁴¹ A. DE CUPIS, *Dei fatti illeciti*, cit., p. 68.

⁴² La tesi risale agli scritti di P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Giuffrè, Milano, 1961, p. 76; P. TRIMARCHI, *La responsabilità per il fatto dei dipendenti. Contributo ad una teoria del rischio d'impresa*, Cedam, Padova, 1959.

⁴³ U. RUFFOLO, *Il problema della responsabilità vicaria*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.*, 1973, p. 914 ss.

⁴⁴ Cfr. A. DE CUPIS, *Dei fatti illeciti*, cit., p. 68.

⁴⁵ A. LICASTRO, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 286; A. LICASTRO, *Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale*, cit., p. 28.



punire adeguatamente tutti i reati e gli altri fatti illeciti perpetrati in più o meno diretta connessione con l'esercizio delle funzioni ministeriali e condannare, altresì, le condotte negligenti, o in altro modo soggettivamente colpevoli, di chi ne abbia reso possibile o agevolato la commissione. Resta, invece, escluso che il sacrosanto diritto di ognuno ad ottenere pieno ristoro per i danni subiti possa essere favorito attraverso il tentativo di incrementare il numero dei casi (tassativamente circoscritti dalla legge) di responsabilità presunta o oggettiva, in cui si anniderebbe anche il rischio della deresponsabilizzazione dell'autore dell'illecito e dell'incoraggiamento dei comportamenti, eticamente non limpidi, di chi è pronto ad affibbiare strumentalmente ad altri l'etichetta, da tutti poco gradita, di "colpevole".

**It's "Déjà vu" in Case Law: Vicarious Liability of the Diocesan Bishop
for the Intentional Torts committed by his Priests**

ABSTRACT: This Article addresses the issue of a Diocesan Curia's liability for the intentional torts (sexual assault) committed by his parish priest. The paper takes as a starting point a recent Italian ruling that found a master-servant relationship between the Diocesan Curia and parish priest. The Court also held that a parish priest who committed a intentional tort (sexual assault), causally connected to the relationship, is acting within the scope of employment, so that the Diocesan Curia is vicariously liable.

The Author suggests a comparative approach to the guidelines of Belgian and American case law on the subject of sexual abuse committed by clergy and examines the legal aspects of the topic as they are ruled by Italian law, which should lead to reject the conclusion of imputing a vicarious liability upon the Diocesan Curia.

KEYWORDS:

Vicarious liability of churches for sexual misconduct; Respondeat superior liability; Master-servant relationship in the religious organizations.



TRIB. LECCE – SEZ. I PEN. – ORD. 8 OTTOBRE 2012 – Pres. Sernia.

Ministri di culto – Responsabilità per fatti connessi con l’esercizio del ministero pastorale – Danno provocato da fatto illecito (reato) posto in essere dal ministro di culto approfittando del suo ruolo di parroco – Legittimazione passiva della Curia arcivescovile ex art. 2049 c.c. – Assenza di un rapporto di lavoro dipendente tra Curia e parroco – Irrilevanza – Rapporto di preposizione tra Vescovo e parroco – Ricorrenza – Carenza di personalità giuridica della Curia in quanto priva della natura di ente ecclesiastico – Irrilevanza.

È legittima l’estensione alla Curia arcivescovile della responsabilità civile ex art. 2049 c.c. per il danno provocato da un ministro di culto che, approfittando del proprio ruolo di parroco, si sia reso responsabile del delitto di violenza sessuale; non esclude la legittimazione passiva della Curia, infatti, né l’assenza di un rapporto di lavoro subordinato tra essa ed il sacerdote (in quanto ciò non è richiesto dall’art. 2049 c.c. quale fondamento della posizione di responsabilità) né la carenza di personalità giuridica, atteso che questa non coincide con la soggettività giuridica che nell’ordinamento giuridico italiano è riconosciuta anche agli enti di fatto.

La difesa della Curia arcivescovile di [...], citata in veste di responsabile civile ex art. 2049 c.c. in relazione ai fatti di violenza sessuale contestati all’imputato e da questi commessi approfittando del proprio ruolo di parroco, ha dedotto l’assenza di legittimazione passiva e chiesto la propria estromissione dal processo, eccependo:

a) l’assenza di soggettività giuridica della Curia arcivescovile, non avente natura di Ente ecclesiastico né personalità giuridica, in quanto struttura interna alla diocesi, priva di personalità giuridica, da ricercarsi secondo i principi del diritto canonico;

b) l’assenza di un rapporto di subordinazione o immedesimazione organica tra parrocchia/parroco e Diocesi/Vescovo, al punto che il parroco non è retribuito dal Vescovo, e la parrocchia costituisce un Ente Giuridico autonomo, senza alcun rapporto di immedesimazione organica tra parroco e Curia;

c) il dovere di vigilanza del Vescovo si estende solo all’attività presbiterale e non si estende alla sua vita privata, analogamente ai principi che reggerebbero la responsabilità della P.A. per fatto del proprio dipendente.

Le questioni sono infondate, laddove alla loro risoluzione si premetta una riflessione in ordine all’oggetto ed alla ratio della norma di cui all’art. 2049 c.c.

Detta norma, prevedendo che *“i padroni ed i committenti sono responsabili per il danno arrecato dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti”* prevede – a tutela dei terzi che vengano a contatto con la sfera giuridica del proponente – una responsabilità di quest’ultimo per *“culpa in eligendo”* e/o *“in vigilando”*, per il fatto illecito dei sottoposti, in capo a coloro che li abbiano preposti ad un determinato servizio; a ben vedere, la norma non



postula necessariamente l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente, posto che se tale normalmente è la veste che caratterizza il rapporto tra domestico e "padrone" (e cioè, il datore di lavoro domestico nella terminologia pre-costituzionale), non è invece necessariamente quella che tipizza il rapporto che lega il commesso al committente, atteso che quest'ultimo è chiunque affida ad altri l'espletamento di un incarico; il committente è cioè un mandante, come peraltro desumibile anche dall'art. 1731 c.c. che dà la nozione del contratto di commissione quale mandato a vendere od ad acquistare.

In relazione alla *ratio* dell'art. 2049 c.c., tuttavia, appare evidente che la nozione di "commesso" e "committente" ivi accolta è più ampia di quella desumibile dall'art. 1731 c.c., e tale appunto da comprendere tutti i casi in cui un soggetto, per l'esercizio di attività rientranti nella sua responsabilità, commette ad altri determinati compiti; così, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ritenuto la configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c. ed il rapporto di committenza nella relazione che lega compagnia di assicurazioni ed agente (cfr. ad. es. Sez. 3, *Sentenza n. 3095 del 11/02/2010*, che ha statuito che "*Sussiste la responsabilità ex art. 2049 cod. civ. della società assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dall'agente, munito del potere di rappresentanza, che sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui detta società aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza*") o la Società bancaria al suo promotore finanziario (cfr. ad es. Sez. I, *Sentenza n. 17393 del 24/07/2009*, che ha statuito che "*Sussiste la responsabilità indiretta della banca, ex art. 2049 cod. civ., nei confronti dei terzi in relazione all'attività illecita posta in essere da un promotore finanziario, allorché, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell'incarico affidato all'agente, detta attività sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell'attività di impresa, (nella specie emersa dalla sua presenza nei locali della banca, dall'utilizzo della modulistica di pertinenza e dalla spendita del nome), e sia stata realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere per la consumazione dell'illecito rientrasse nell'incarico affidato dalla banca mandante*"); la Suprema Corte ha poi individuato possibili ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c., ed un rapporto di committenza, addirittura nella relazione che lega il committente e l'appaltatore quando quest'ultimo sia stato scelto nonostante fosse palesemente inidoneo all'opera, o quando il committente avesse vincolato l'appaltatore a condotte da cui è disceso il danno (cfr. ad es. Sez. III, *Sentenza n. 10588 del 23/04/2008* che ha statuito che "*poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo in due casi: o quando l'opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta "culpa in eligendo"), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive*").

Così inquadrato correttamente l'istituto, rilevando come la ricorrenza di un rapporto di lavoro dipendente non sia assolutamente richiesto dalla norma



quale fondamento della posizione di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., può altresì rilevarsi come per la costante giurisprudenza il proponente sia responsabile allorché l'instaurazione del rapporto di preposizione si ponga in un rapporto di occasionalità necessaria rispetto al fatto reato, nel senso che proprio il rapporto di preposizione, con l'attribuzione al preposto di determinati compiti e responsabilità, e talora autorità, lo abbia messo nella condizione di poter più agevolmente compiere un fatto dannoso (nel caso in oggetto, un fatto reato) che altrimenti sarebbe stato al di fuori della sua portata o avrebbe potuto commettere solo con molta più difficoltà.

Compiuta tale premessa, occorre appunto osservare che, in base al diritto canonico, il parroco è scelto e nominato dal vescovo (cfr. artt. 523 e 524 cod. can.) secondo criteri che ne debbano garantire l'idoneità all'incarico, non solo sotto il profilo della fede e della preparazione teologica, ma anche sotto quello della onestà dei costumi ed ogni altra qualità necessaria alla cura delle anime (cfr. art. 521 par. 2 cod. can.); e la parrocchia, che è un ufficio ecclesiastico che pone il parroco in posizione di autorità religiosa e morale su suoi parrocchiani, è per tali ragioni sottoposta alla vigilanza del vescovo, che può sopprimerla, revocarne e sostituirne il parroco, ecc. (cfr. artt. 528 co. 2 e 538 cod. can.; cfr. anche, per altri esempi del potere di direzione, vigilanza e controllo, gli artt. 515 par. 1, 517 par. 2; 519; 520 par. 2).

Pertanto, senz'altro, il vescovo si pone, nei confronti del parroco, nella posizione del committente, posto che al parroco sono affidate competenze e compiti propri dell'autorità religiosa che, a livello apicale, nella diocesi è rappresentata dal Vescovo; sulla soggettività giuridica della diocesi, vedi infine, in senso affermativo, C. Cass., sez. II civ., n. 10607 del 5/11/90.

Infine, irrilevante appare la eventuale mancanza di personalità giuridica in capo alla curia, atteso che questa non coincide con la soggettività giuridica, che nel nostro ordinamento è riconosciuta anche agli enti di fatto, alle associazioni private ed ai comitati.

P.Q.M.

rigetta l'eccezione di cui in premessa e dispone procedersi oltre.